

Prot.n.16

Milano, 29 marzo 2019

A tutti gli Iscritti SNA

Oggetto: Stretti legami

Si segnala che IVASS ha pubblicato, lo scorso febbraio, il Provvedimento in oggetto inerente le modalità ed i termini per comunicare le informazioni sulle partecipazioni e “Stretti legami”, così come previsto dall’articolo 105 del Regolamento IVASS 40/2018, disposizione attuativa dell’articolo 109 CAP che ha recepito la Direttiva sulla distribuzione assicurativa IDD (art. 3 par 6, lettere b) e c)).

Il Provvedimento non riporta ulteriori specificazioni della definizione di “**stretti legami**”, come peraltro chiesto da SNA in sede di pubblica consultazione del Regolamento 40/2019, che rimane quindi quella fissata dall’art. 1, comma 1, lettera iii) del CAP (*allegato2*).

Il novellato art. 109 del CAP, infine, introduce l’obbligo di comunicazione all’Istituto dei dati relativi agli stretti legami, che diventano un ulteriore requisito di accesso e di esercizio dell’attività di intermediazione. L’eventuale sussistenza di stretti legami, non deve essere **impeditiva** all’esercizio dei poteri di vigilanza dell’IVASS.

In concreto, con il Provvedimento 84/19, la Vigilanza vuole disporre di una mappatura di tutte le partecipazioni (attive o passive), delle possibilità di controllo societario e di rapporti interpersonali di rilevante influenza sulla gestione dell’impresa di intermediazione, nella disponibilità dei soggetti iscritti nelle Sezioni RUI A,B, e D. Inoltre l’eventuale sussistenza di stretti legami, andrà accertata anche per conto dei propri collaboratori iscritti in Sezione E RUI alla data del 1 ottobre 2018 e tuttora operanti.

Tutti gli Intermediari iscritti in sezione A RUI (inoperativi compresi) saranno tenuti alla comunicazione.

Il termine per l’invio della comunicazione -a mezzo pec all’indirizzo istanze.rui@pec.ivass.it- è soggetto ad una specifica calendarizzazione, pertanto gli Agenti dovranno procedere all’invio nel periodo dall’ 1 aprile 2019 sino al 30 aprile 2019, utilizzando l’ultima edizione del modello elettronico scaricabile dal sito ufficiale dell’IVASS.

In conclusione si segnala che, da contatti di SNA con IVASS, l’Istituto starebbe predisponendo specifiche Faq sull’argomento. **Pertanto suggeriamo di posticipare l’invio delle istanze, al fine di allineare eventualmente le indicazioni del Sindacato agli auspicati chiarimenti.** In tal caso sarà nostra cura informare gli iscritti.

Restiamo a disposizione per eventuali necessità ed inoltriamo cordiali saluti.

Il Direttore SNA
Dott. Andrea Bonfanti

Si allegano:

provvedimento IVASS 84/19;

normativa di riferimento;

guida alla compilazione dell'istanza;

relazioni descrittive dell'agente dichiarante (persona fisica o società) che gli stretti legami non limitano la vigilanza IVASS;

autocertificazioni collaboratori (persona fisica o società) di presenza/assenza di stretti legami e **relazioni descrittive dei collaboratori**

20123 Milano - Via Lanzone, 2 - tel 02 80 66 131 - fax 02 86 78 78
Codice Fiscale 80053030153 - www.snaservice.it - sna@snaservice.it